

## SCHEDA 3

### BELGIO



#### ► LEGISLAZIONE

1. Loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
2. Loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
3. Arrête royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
4. Arrête royal du 22 janvier 1996 modifiant l'arrête royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
5. Arrêté royal du 18 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.

#### ► SISTEMA DI CONTROLLO

A priori facoltativo.

#### ► MARCHI OBBLIGATORI

Marchio di responsabilità: iscritto nel Registre de la Garantie presso la Monnaie Royale de Belgique, è composto da un simbolo all'interno di un contorno a forma di barile, cui possono aggiungersi sigle e/o numeri, a condizione che siano più piccoli del simbolo stesso.



Indicazione del titolo: espresso in millesimi, in numeri arabi, iscritto all'interno di una losanga per l'oro, di un ovale per l'argento e di un rettangolo con gli angoli tagliati per il platino e preceduto, rispettivamente dalla iscrizione "au", "AG" e "PT" o "Pt"



Per informazioni circa i marchi di responsabilità belgi, si può contattare:

*Bureau de la Garantie*

*Monnaie Royale de Belgique*

*Boulevard Pachéco 2*

*1000 Bruxelles (Belgique)*

*Tel. +32 2 2210729*

*Fax +32 2 2177064*

*E-mail [waarborgkantoor.officedegarantie@minfin.fed.be](mailto:waarborgkantoor.officedegarantie@minfin.fed.be)*

## ▶ TITOLI LEGALI

È permessa la fabbricazione e la commercializzazione di oggetti in metalli preziosi a qualsiasi titolo ma solo le leghe auree ad un titolo superiore a 333‰ possono essere indicate come "oro" e quelle d'argento o di platino ad un titolo superiore a 500‰, rispettivamente "argento" o "platino".

Per ottenere la punzonatura con il marchio di Stato, gli oggetti devono, però, essere ad uno dei seguenti titoli:

per il platino:	950‰;
per l'oro:	833‰, 750‰, 585‰;
per l'argento:	925‰, 835‰.

Non sono ammesse tolleranze.

## ► MARCHIO DI GARANZIA

È facoltà degli interessati sottoporre gli oggetti in metalli preziosi, prima della loro immissione in commercio, al controllo ed alla marchiatura da parte dell'essayeur du Gouvernement o di una institution d'essai agréée che, verificata la conformità dei prodotti ai requisiti di legge ed accertato il titolo degli stessi, vi appongono il proprio marchio e l'appropriato marchio di garanzia indicante il titolo legale.

Il marchio dell'essayeur du Gouvernement ha la forma di un quadrato entro cui è riprodotto il simbolo identificativo, quello di un'institution d'essai agréée di due cerchi al cui interno è incastonato un quadrato entro cui è riprodotto il logo dell'ente

I marchi di garanzia sono i seguenti:

- per l'oro 833‰, una o gotica minuscola al centro della quale è posta la cifra araba 1 tra due stelle, il tutto in un campo rettangolare ad angoli tagliati sormontante un rettangolo al centro del quale figurano le cifre 833;
- per l'oro 750‰, una O gotica maiuscola contenente la cifra araba 2, il tutto in un campo circolare;
- per l'oro 585‰, una O latina maiuscola, al centro della quale si trova la cifra araba 3, il tutto in un campo quadrato posto in obliquo e sormontante un rettangolo al centro del quale figurano le cifre 585;
- per l'argento 925‰, un quadrifoglio, contenente al centro la cifra araba 1 in rilievo, senza alcun contorno;
- per l'argento 835‰, un quadrifoglio, contenente al centro la cifra romana II incisa, il tutto in un campo quadrato con gli angoli leggermente arrotondati;
- per il platino 950‰, una corona reale senza alcun contorno.

Nei marchi di dimensioni ridotte, tutte le cifre sono soppresse.

### ORO - Oggetti di grandi dimensioni



833‰



750‰



585‰

### Oggetti di piccole dimensioni



833‰



750‰




585‰

## ARGENTO - Oggetti di grandi dimensioni



925‰



835‰

## Oggetti di piccole dimensioni



925‰



835‰

## PLATINO - Oggetti di grandi dimensioni



950‰

## Oggetti di piccole dimensioni



950‰

Qualora gli oggetti in metalli preziosi siano sottoposti al controllo e alla marchiatura da parte dell'essayeur du Gouvernement (ufficio del saggio statale) o di una institution d'essai agréée (ente di saggio abilitato), non è necessario apporvi il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

## ► CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dal Belgio devono necessariamente recare impressi:

- il marchio di responsabilità;
- l'indicazione del titolo.

Possono, inoltre, recare impresso:

- il marchio di garanzia.